

**Grida Domini Estensi Moti 1831 Condanne Processi Arruolati Truppe Ribelli
Modena**



DOMINI ESTENSI

IN NOME DI S. A. R. FRANCESCO IV.

DUCA DI MODENA, RECCIO, MIRANDOLA, MASSA E CARRARA

EGG. ECC. EGG.

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPALE REALE D'UNGHERIA, E BOEMIA

SENTENZA.

Il TRIBUNALE STATARIO residente nella Cittadella di Modena, e composto

DEI SIGNORI
ZEBBINI AVVOCATO PIER ERCOLE PRESIDENTE
MARIANI DOTTOR IPPOLITO
BORSARI DOTTOR TOMMASO } GIUDICI

Si è riunito nella solita sua Residenza per giudicare
Zavarini Clemente del fu Francesco, d'anni 63, ammogliato senza figli, non possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Dolai Giuseppe del fu Francesco, d'anni 46, ammogliato senza figli, non possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Fini Francesco del fu Lodovico, d'anni 46, ammogliato senza prole, possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Malagoli Giacomo del fu Carlo, d'anni 50, di stato libero, non possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Boccadati Giacomo del vivente Professor Antonio, d'anni 30, di stato libero, nato, e domiciliato in Modena.
Calati Luigi del fu Giuseppe, d'anni 18, di stato libero, possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Bianchi Donato del fu Cio. Battista, d'anni 19, di stato libero, possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Medaglia Felice del fu Giuseppe, d'anni 46, ammogliato senza figli, non possidente, nato, e domiciliato in Modena.
Boccadati Francesco del fu Antonio, d'anni 20, nubile, non possidente, nato, e domiciliato in Modena.

Bertelli Pietro di Onorio, d'anni 46, nubile, non possidente, barbiere di professione, nato, e domiciliato in Finale.
Cesari Luigi del vivente Giuseppe, d'anni 25, di stato libero, possidente, studente di Pittura, nato, e domiciliato in Modena.
Guidelli Massimiliano del fu Pietro, d'anni 35, possidente, di stato libero, nato, e domiciliato in Modena.
Ferrari Gastone del fu Giuseppe, d'anni 36, ammogliato senza figli, scrittore di professione, nato, e domiciliato in Modena.
Barbieri Antonio di Carlo, d'anni 22, di stato libero, non possidente, barbiere, nato, e domiciliato in Mirandola.
Rusini Ercolo di Pellegrino, d'anni 46, ammogliato, non possidente, nato a Polignano, e domiciliato in Sassuolo.
Biselli Felice del fu Giuseppe, d'anni 30, ammogliato, non possidente, nato, e domiciliato in Finale.

Costituiti Rei d'aver preso volontariamente servizio nelle Truppe, che si organizzarono in questi Stati sotto il Governo dei Ribelli, quinto al
Zavarini, in qualità di Capo Squadrone del Reggimento Cavalieri a cavallo.
Dolai, di Capitano nella quarta Compagnia di linea.
Fini, di Tenente di prima Classe in Artiglieria.
Malagoli, di Tenente d'Infanteria.
Boccadati, di Maresciallo d'Alloggi nei Cacciatori a cavallo.
Calati, di Brigadiere nel Corpo stesso.
Bianchi, di Sergente d'Artiglieria.

Calati, di Sergenti d'Infanteria.
Guidelli, di Caporali Foriere.
Medaglia, di Caporali nell'Infanteria medesima.
Boccadati, di Caporali nell'Infanteria medesima.

Ricavi, di Quartier Mastro delle Truppe de' Ribelli milidate.
Biselli, di Sergente nella Guardia Mobile di Finale.

Viste le difese presentate in iscritto dal Sig. Avvocato ALDOVINO TONCHI Difensore degli Dolai, Medaglia, Boccadati, e Barbiere. Sig. Avvocato GIUSEPPE CESARI per li Cesari, Guidelli, Ferrarini, e Fini. Sig. Dottor EDMONDO MESI per li Zavarini, Boccadati, Calati, e Bianchi. Sig. Dottor MARINO PERA per li Malagoli, Barbieri, Ricavi, e Biselli.

ZEBBINI AVVOCATO PIER ERCOLE PRESIDENTE

MARIANI DOTTOR IPPOLITO

BORSARI DOTTOR TOMMASO

GIUDICI

Fatta, letta, e pubblicata la presente il 26 Maggio 1831.

MANCANELLI Cancelliere.

VISTA, ED APPROVATA LA PRESENTE SENTENZA

Modena li 9 Giugno 1831.

FRANCESCO.

Mossa per gli Eredi Soliani Tipographi Reali.

Considerando, che il delitto imputato ai sunnominati, meno li Boccadati, Guidelli, e Barbieri, è provato per la loro sincera confessione verificata dai ruoli, e stati milidati abbandonati dal Rivoluzionario, su cui trovano registrati i loro nomi, non che da altre circostanze dagli Atti emergenti.
Considerando, che i reati imputati concorrono per quanto fa in loro a sostenere colle armi la illegittima usurpazione d'ogni potere a pregiudizio della Sovranità di S. A. R. nostro Augustissimo Sovrano, non bastando a loro giustificazione la circostanza di essersi le Truppe Rivoluzionarie immediatamente sciolte per la fortunata, e sollecita restituzione dell'Ordine Legittimo, per cui alcuni di essi non prestarono alcun servizio, mentre per loro il delitto fu in massima parte consumato coll'arruolamento, e coll'essersi messi sotto le armi.

Considerando però concorrere a vantaggio della Zavarini l'essere, appena fu sciolto il suo corpo sotto Ancona, ritornato in Patria presentandosi spontaneo nelle forze, l'aver ottenuto il grado solamente il 3 Marzo ultimo scorso, la sua insufficienza di mezzi per vivere, il dubbio di perdere la pensione rifiutando alcun servizio, e l'aver tenuta una plausibile condotta durante la Rivoluzione nella sua qualità di Ufficiale della Guardia Nazionale Sedentaria.

Considerando, che molte di tali circostanze stanno pure a favore della Dolai, e Malagoli, il secondo dei quali entrò al servizio solamente a Bologna, e che furono degnati più argente la miseria, mancando di pensione per averci in precedenza rifiutato.

Considerando, che tali qualità miserie non assai li Fini, e Ricavi, e altra volta ebbero sotto il Regno d'Italia, avendo poi essi militato fin sotto Arcana, e di là alla Patria direttamente restituiti.

Considerando che giova alla Ferrarini, Medaglia, Bertelli, e Boccanelli la loro provata miseria, e la minore età all'ultimo.

Che viene però gravato il Ferrarini dalla circostanza di aver militato col Ribelli fino ad Ancona, essendo già stato soldato Estense, talché doveva meglio conoscere le conseguenze delle sue azioni.

Che diminuisce la malizia della Cesari, Bianchi, e Calati la seduzione, con cui furono condotti ad arruolarsi, operata questa da persone da essi indicate, aggiungendosi nei due ultimi la minore età.

Considerando, che li Boccadati, e li Guidelli hanno persistito nella negava d'aver preso servizio, e che ne dai ruoli, ne dagli atti assenti si hanno prove giustificanti la loro imputazione.

Considerando, che dal Processo apparisce siano li Barbieri, e Biselli imputati di aver patteggiato ad altri fatti rivoluzionari, per quali non è ancora aperta speciale inquisizione, in vista di che non si può procedere contro di loro alla definizione del Giudizio in questa Sentenza.

Considerando, che la presente fattispecie, escluso per le annotato circostanze il delitto di perfidia, può cadere sotto le prescrizioni del §. 7. Tit. V. del Codice Estense, ma più propriamente sotto la sanzione della L. Julia de vi publica, e massime di Giurisdizione in conseguenza di esse adottate, a cui doversi ricorrere per disposizione del citato Codice nei casi non contemplati, e per cui viene lasciato all'arbitrio del Giudicante l'applicare la pena proporzionata alla malizia dell'agente, pena che addiviene sempre l'ordinaria, come già è stato sanzionato dai Veneti conti di S. A. R.

Considerando, che la superiorità del grado porta seco una presunzione di maggior malizia, per cui anche il grado stesso deve concorrere a stabilire la differenza nella pena.

Considerando quant'altro doveva considerarsi in via di fatto, e di diritto.

Visti li RR. Decreti 14 Marzo 1821, e 20 Marzo 1831.

Ha Condannato, e Condanna

Lo Zavarini, il Fini, e Ricavi alla Relegazione per anni cinque in un Forte di questo Stato.

Li Dolai, Malagoli, e Ferrarini alla Pena stessa per anni tre.

Li Guidelli, Bianchi, Boccanelli, Bertelli, Cesari, e Medaglia alla Relegazione medesima.

Tutti in solido nel nelle spese di vito, e processo, e nella refusione dei danni verso lo Stato, e chi altri ecc. se, e come di ragione.

Ha assoluto, ed assolve per deficienza di prove li Boccadati, e Guidelli, rimettendoli a disposizione della Polizia, come che da essa all'autorità nostra demandati.

Finalmente ha dichiarato sospeso il Giudizio della Barbieri, e Biselli per rispetti quali il Tribunale si convocherà per conoscere dei fatti, a cui vengono imputati d'aver presa parte.



Sentenza,

Domini Estensi

In nome di S. A. R. Francesco IV

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara [...]

Sentenza

"[...] Considerando, che i reatizzati concorsero per quanto fu in loro a sostenere colle armi la illegittima usurpazion d'ogni potere a pregiudizio della sovranità di S. A. R. nostro Amatissimo Sovrano, non bastando a loro giustificazione la circostanza d'essersi le Truppe Rivoluzionarie immediatamente sciolte per la fortunata, e sollecita restrizione dell'Ordine Legittimo, [...]"

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 115,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, Modena 1831; margini alla forma; testo su due colonne; bello stemma Estense inciso al margine superiore. A causa delle grandi dimensioni la sentenza è formata da due fogli tra loro applicati (applicatura maldestra d'epoca, vedi foto). Cm 81,5x53.

Condizioni di conservazione

Esemplare ben conservato con tracce d'uso, normali pieghe di conservazione, alcune piccole lievi bruntiture, margine sup. con qualche piccolo alone principalmente in corrispondenza dello stemma Estense. Due angoli con piccole pieghette; un margine esterno con traccia di piega.

Sentenza di giudizio che contiene un lungo elenco di nomi di partecipanti ai moti modenesi del 1831, con indicazione della loro età, stato civile, residenza.

SC03.D13666 N